



Circolare

Alle : – autorità competenti in materia di migrazione dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché delle Città di Berna, Bienne e Thun
– autorità cantonali preposte al mercato del lavoro

Luogo, data : Berna-Wabern, 29 aprile 2013

Numeri di riferimento/incarto : FS 2013-03-22/7

Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE: introduzione e attuazione della notifica del salario per i prestatori di servizio distaccati

Gentili Signore e Signori,

alla sua seduta del 16 aprile 2013 il Consiglio federale ha adottato tre modifiche d'ordinanza legate alla revisione della legislazione sui lavoratori distaccati adottata dalle Camere federali durante la sessione estiva del 2012 e finalizzata a migliorare le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone.

In occasione del voto finale dell'ultima sessione estiva, il 15 giugno 2012, le Camere hanno deciso tra le altre cose d'introdurre l'obbligo di notificare il salario per i prestatori di servizi provenienti dallo spazio UE/AELS, sancendo tale obbligo all'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge dell'8 ottobre 1999¹ sui lavoratori distaccati (LDist) con validità dal 1° maggio 2013. Da tale data è pertanto garantita una base legale per il rilevamento della notifica del salario.

La presente circolare dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) e della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) V'informa delle modifiche che ne conseguono.

¹ RS 823.20

Commento alle tre modifiche d'ordinanza

La modifica summenzionata dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a LDist richiede le tre modifiche o precisazioni seguenti:

- *articolo 6 capoverso 4 lettera a^{bis}* dell'ordinanza del 21 maggio 2003² sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist):

l'articolo 6 capoverso 4 lettera a^{bis} obbliga i datori di lavoro stranieri a notificare, nell'ambito di una pertinente procedura in rete, il salario orario lordo effettivamente versato ai lavoratori distaccati per l'attività svolta in Svizzera.

Il salario deve corrispondere a quello versato in Svizzera per l'attività in questione e la qualifica professionale del lavoratore. La notifica è obbligatoria a prescindere dal ramo economico in cui è svolta l'attività.

- *Articolo 9 capoverso 1^{bis}* dell'ordinanza del 22 maggio 2002³ sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP):

la revisione dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a LDist richiede anche un adeguamento dell'articolo 9 capoverso 1^{bis} OLCP. Si tratta dell'inserimento di una frase che introduce una deroga alla notifica del salario (*nuova* lett. a^{bis} dell'art. 6 cpv. 4 ODist) per le persone che intendono fornire una prestazione di servizi della durata massima di 90 giorni per anno civile in qualità di lavoratori indipendenti. Questa deroga concerne anche le persone che assumono un impiego per massimo tre mesi per anno civile presso un datore di lavoro svizzero. Entrambe le categorie sfuggono all'obbligo di notificare il salario.

- *Allegato 1 IV numero 2 lettera h* dell'ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC)⁴:

occorre modificare l'Allegato 1 dell'ordinanza SIMIC, nello specifico il catalogo dei dati (IV. Altri campi di dati SIMIC, n. 2. Settore degli stranieri, lett. h), completandolo con l'indicazione del salario. La pertinente colonna della tabella s'intitola «Salario». Le autorità competenti ottengono così un diritto d'accesso e di trattamento vertente sulla notifica del salario quale parte integrante della notifica globale.

Le modifiche delle tre ordinanze entrano in vigore il 15 maggio 2013.

Contenuto della notifica del salario e adeguamenti tecnici della procedura in rete e del sistema SIMIC

In linea di principio, per i distacchi in Svizzera occorre indicare il salario orario lordo. Esso può essere indicato in una valuta nazionale in uso nello spazio UE/AELS. Il datore di lavoro che esegue la notifica può selezionare la valuta grazie al menu a discesa che ne propone 14 a scelta (compresi CHF e EUR).

In via eccezionale, le aziende che nel Paese d'origine versano un salario mensile possono notificare il salario anche quale salario mensile. Ciò può essere opportuno in rami economici che non prevedono un salario minimo con contratti collettivi di lavoro cui sia stata conferita l'obbligatorietà generale. In tal caso il datore di lavoro deve indicare nel campo riservato al

² RS 823.201

³ RS 142.203

⁴ RS 142.513

salario (o nel campo destinato ai commenti, in coda al modulo in rete) che si tratta del salario mensile.

La notifica del salario non può e non deve sostituire il controllo sul posto da parte degli organi competenti. Qualora sia indicato un salario inferiore a quello previsto in Svizzera, le autorità cantonali chiamate a trattare le notifiche non possono respingere una pertinente notifica in virtù di questa sola constatazione. La notifica del salario serve in primis ai competenti organi di controllo quale informazione complementare per meglio pianificare e svolgere in maniera più mirata i controlli che incombono loro.

Il campo dati della notifica in rete riservato al salario e il campo dati corrispondente del sistema SIMIC saranno operativi dal 5 maggio 2013. La brochure SIMIC-Info che Vi sarà recapitata per e-mail Vi fornirà informazioni più dettagliate in merito agli adeguamenti tecnici.

Occorre rilevare un punto in particolare: la conferma della notifica destinata al datore di lavoro non contiene l'indicazione del salario. Si vuole così evitare che terzi non autorizzati possano venire a conoscenza del salario versato ai lavoratori distaccati (p. es. elaborazione dell'account e-mail da parte della segreteria). Il datore di lavoro potrà consegnare anche in futuro ai propri lavoratori una conferma della notifica per l'impiego in Svizzera erogata dalla competente autorità cantonale, senza per questo rivelare il salario dei singoli collaboratori. La conferma della notifica destinata al Cantone o all'organo di controllo contiene invece anche i dati riguardanti il salario. Se in via eccezionale è recapitata questa conferma al datore di lavoro, occorre rendere invisibili i dati sul salario (p. es. annerendoli).

Grazie della prestata attenzione e della preziosa collaborazione.

Distinti saluti

Ufficio federale della migrazione UFM



Kurt Rohner
Vicedirettore

Segreteria di Stato dell'economia SECO



Peter Gasser
Capo Libera circolazione delle persone e
Condizioni di lavoro